



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO

SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **132**

Numero Settoriale **38**

del **06-03-2019**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - TRIENNIO 2019-2021. DETERMINA A CONTRARRE.

Vista la proposta di determinazione num. 13/2019 del 05-03-2019, istruita da RAFFAELLA MILANI, relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI DEL TERRITORIO
ARCH. OTTAVIO FEDERICI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Proposta di determinazione num. 13 / 2019 del 05-03-2019

**avente ad Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA
STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - TRIENNIO 2019-2021. DETERMINA A
CONTRARRE.**

Premesso che risulta necessario provvedere all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale e verticale triennio 2019/2021 per un importo di € 36.065,57 comprensivo di oneri della sicurezza ed al netto di Iva al 22%;

Richiamato l'art.32 comma 2 del D.lgs del 50/2016 che prescrive l'adozione di preventiva determina a contrarre;

Visto il comma 2 lettera a) dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016, che consente, per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Ritenuto che per i lavori sopra descritti, considerata la sua natura, tipologia e valore, sia opportuno e conveniente provvedere mediante affidamento diretto, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016;

Ritenuto altresì al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e delle Regole di concorrenza, di individuare gli operatori economici attraverso un'indagine di mercato aperta a tutti gli interessati, pubblicando un avviso sul profilo committente nella sezione "amministrazione trasparente" nella sotto sezione "bandi e contratti", finalizzata altresì, come proposto dall'ANAC nelle linee guida n.4, a conoscere gli operatori interessati;

Dando atto che, dopo il termine stabilito nell'avviso dell'indagine di mercato per la ricezione delle candidature, la stazione appaltante provvederà ad individuare le dieci ditte e ad avviare la procedura Sintel di affidamento diretto previa richiesta di preventivi;

Dato atto che:

1. il fine e l'oggetto del contratto sono i lavori di manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale e verticale triennio 2019/2021;
2. le principali condizioni contrattuali sono indicate nel foglio patti e condizioni;
3. il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
4. i preventivi verranno valutati con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016;
5. l'importo massimo stimato dell'affidamento è pari ad € 36.065,57 per lavori a base di gara, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva 22%;

Dato altresi atto:

- della correttezza, regolarità e legittimità dell'attività istruttoria svolta;
- che i responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di Comportamento", verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 che affida ai responsabili di settore la competenza nell'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi;

Visto il decreto sindacale del 20/12/2018 Reg. n. 59 con il quale il Sindaco ha confermato il decreto sindacale del 12/06/2018 Reg. n. 23 con cui ha attribuito al sottoscritto – Responsabile del 3° Settore – Servizi del Territorio – le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. 267/00 e successive modifiche;

Visto il Piano Esecutiva di Gestione per l'anno 2019, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 20 del 25.02.2019, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità

PROPONE

1. le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;
2. di procedere ai lavori in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, previa richiesta di preventivi mediante la Piattaforma Sintel agli operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;
3. di dare atto che:
 - il fine e l'oggetto del contratto sono i lavori di manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale e verticale triennio 2019/2021;
 - le principali condizioni contrattuali sono indicate nel foglio patti e condizioni;
 - il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
 - i preventivi verranno valutati con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.Lgs 50/2016;
 - l'importo massimo stimato dell'affidamento è pari ad € 36.065,57 per lavori a base di gara, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva 22% per un importo complessivo di € 44.000,00;
4. di dare altresì atto che:
 - la spesa derivante dalla presente determinazione, prevista in € 44.000,00, trova copertura nei fondi dei seguenti capitoli:

Bilancio 2019 cap. 2292 per € 14.000,00

Bilancio 2020 cap. 2292 per € 15.000,00

Bilancio 2021 cap. 2292 per € 15.000,00
 - è stato acquisito CIG n. Z10276ECEE;
 - ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
 - la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, è esigibile per € 14.000,00 entro il 31.12.2019, per € 15.000,00 entro il 31.12.2020 e per € 15.000,00 entro il 31.12.2021;

5. di comunicare copia della presente alla Giunta Comunale e di trasmettere la stessa al Settore Servizio Economico-Finanziario.

Calolzicorte, li 05/03/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Raffaella Milani



COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Provincia di Lecco

Det. reg. gen. n. 132/2019 n. set. 38 del 06-03-2019 proveniente da SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE avente ad oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - TRIENNIO 2019-2021. DETERMINA A CONTRARRE.

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 153, comma 5 e 183 del D.Lgs 267/2000, si riconosce la regolarità contabile della sopraestesa determinazione e si attesta che la spesa derivante trova copertura nei fondi del seguente capitolo di spesa del bilancio corrente

Anno	Capitolo	Impegno	Importo
2019	2292	2019/859	14000
2020	2292	2020/89	15000
2021	2292	2021/12	15000

Totale importo: 44.000

08-03-2019

Il Funzionario Responsabile

Settore Servizi Economico – Finanziari

Dott.ssa Daniela Valsecchi



DETERMINE n° 132/2019

SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE E VERTICALE - TRIENNIO 2019-2021. DETERMINA A CONTRARRE.**

Atto pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente dal 11-03-2019 al 26-03-2019.

Calolziocorte, 11-03-2019

L'Addetto alle Pubblicazioni

SERGIO BONFANTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Comune di CALOLZIOCORTE

Provincia di LECCO

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE E VERTICALE
TRIENNIO 2019/2021

COMMITTENTE: COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Calolzicorte,

Il Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio Arch. Ottavio Federici	La Ditta Affidataria
---	----------------------

CAPITOLO 1
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art.1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste per la manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale e verticale, ed in particolare:

- Fornitura ed eventuale posa in opera e rimozione di segnali stradali e relativi sostegni;
- Fornitura degli accessori necessari per il montaggio;
- Tracciamento sulla superficie stradale asfaltata di strisce o altri segni a vernice per la segnaletica orizzontale.

Art. 1.2 FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato a: misura mediante percentuale unica di ribasso che il concorrente ritiene di poter applicare, indistintamente, a tutti i prezzi dell'elenco prezzi posto a base di gara, fino all'ammontare massimo complessivo dell'importo dei lavori sotto descritto, al netto del costo della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo complessivo dell'appalto, ammonta ad Euro **35.345,57** oltre IVA ed euro **720,00** per oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta. Di cui:

MANUTENZIONE SEGNALETICA	Importo totale	Importo a base di preventivo	Importo oneri di sicurezza
ANNO 2019	11.475,41	11.245,41	230,00
ANNO 2020	12.295,08	12.050,08	245,00
ANNO 2021	12.295,08	12.050,08	245,00
TOTALE	36.065,57	35.345,57	720,00

Le opere saranno contabilizzate utilizzando il listino relativo ai lavori (soggetto a ribasso) e il listino "B" relativo agli oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso).

L'importo contrattuale dell'appalto è pari a € **36.065,57** oltre Iva.

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI
Lavori a Misura

N.	Designazione delle categorie omogenee	in Euro
1	OS 10 – Segnaletica stradale non luminosa	36.065,57

Art. 1.3 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE

Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte, alle prescrizioni di legge e dei regolamenti vigenti, alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto nonché agli elaborati di dettaglio e/o di aggiornamento che di volta in volta saranno forniti dalla DL, nonché a quanto indicato dalla Direzione dei Lavori. Per gli interventi riconducibili alle lettere A, B, C della classificazione di cui al successivo punto "Tempi di esecuzione degli interventi e diritto di chiamata", l'Appaltatore garantisce un servizio di reperibilità e pronto intervento anche nei giorni festivi e nelle ore notturne, garantendo pertanto, nelle predette ipotesi, un servizio continuativo 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Gli interventi predetti possono riferirsi a ciascuna delle categorie di lavorazioni di cui ai successivi punti.

1. TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E DIRITTO DI CHIAMATA:

Ogni intervento viene richiesto formalmente attraverso l'invio di una comunicazione fax all'Appaltatore ad esclusione degli interventi di tipo E.

La classificazione degli interventi tiene conto dell'urgenza e del tipo di manutenzione da effettuare:

- **Intervento A:** sono interventi che rivestono carattere di estrema urgenza e pertanto devono essere avviati entro 1 ora dalla richiesta del Comune. I lavori devono essere conclusi nelle successive 12 ore;
- **Intervento B:** sono interventi che rivestono carattere di urgenza e pertanto devono essere avviati entro 24 ore dalla richiesta del Comune. I lavori devono essere conclusi nelle successive 24 ore;
- **Intervento C:** sono interventi che non rivestono carattere di urgenza ma che devono essere avviati entro 48 ore dalla richiesta del Comune. I lavori devono essere conclusi nelle successive 48 ore;
- **Intervento D:** sono interventi che non rivestono carattere di urgenza e pertanto possono essere programmati. In ogni caso l'inizio di tali manutenzioni deve avvenire entro 7 giorni dalla richiesta e devono essere conclusi senza interruzione.
- **Intervento E:** sono interventi di manutenzione che vengono eseguiti periodicamente nell'arco dell'anno solare indicate nel presente articolo. Tali interventi non vengono richiesti formalmente dalla D.L. via fax.

Per gli interventi di tipo A e B viene corrisposto un diritto di chiamata pari rispettivamente a € 50,00 e € 25,00 a cui verrà applicato il ribasso d'asta offerto. Nel caso in cui, per cause non imputabili alla Stazione Appaltante, le operazioni di manutenzione dovessero essere rinviate, verrà corrisposto un unico diritto di chiamata fatto salvo l'applicazione delle penali in caso di ritardo previste dal presente Capitolato.

Resta inteso che per tutte le sopraindicate attività di manutenzione possono essere richiesti anche interventi da programmare e rientranti nella tipologia E; gli stessi dovranno essere preventivamente concordati con la DL, secondo specifico programma e indicazioni tecniche.

FORNITURA SEGNALETICA E VARIE

La fornitura della segnaletica e altro materiale di cui all'elenco prezzi Listino "A" si intende comprensiva di trasporto presso il ns. magazzino comunale sito in Via Cavour n. 7 – Calolziocorte (LC).

Recapito elenco operai - assicurazioni

L'appaltatore dovrà comunicare un recapito telefonico "funzionante 24 ore su 24 ore" al quale poter far pervenire la comunicazione d'intervento. Tale recapito dovrà essere funzionante anche e durante e dopo gli interventi effettuali. Il recapito dovrà essere in funzione per tutte le richieste di intervento previste dal presente Capitolato.

Resta inteso che l'intervento potrà essere richiesto in qualsiasi momento, giorno o notte, da parte del D.L. o del personale preposto L'appaltatore dovrà altresì sotto la propria responsabilità, trasmette giornalmente alla direzione lavori l'elenco delle ore lavorative effettuate.

L'appaltatore provvedere a sua cura e spese all'assicurazione contro gli infortuni di tutto il personale impegnato e s'impegna, qualora richiesto, a presentare la relativa documentazione. Parimenti l'appaltatore dovrà provvedere a sua cura ad assicurare tutti i mezzi in servizio, e quindi dovrà sollevare la direzione lavori da ogni e qualsiasi danno arrecato a persone e mezzi, nell'espletamento del lavoro.

CAPITOLO 2

QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 2.1 MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purchè, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Art. 2.2 SEGNALETICA VERTICALE – SEGNALI IN FERRO E SEGNALI IN ALLUMINIO

1. SEGNALI IN FERRO:

dovranno essere realizzati in ferro di prima scelta, dello spessore non inferiore 10/10 di mm con scatolatura perimetrale. I cartelli di dimensione superiore ai 0,80 mq dovranno essere rinforzati sul retro con l'applicazione di profilati a "C", saldati posteriormente in più punti.

2. SEGNALI IN ALLUMINIO:

dovranno essere realizzati con lastre di alluminio semicrudò di spessore 25/10 di mm. secondo le norme UNI 4507 e rinforzati lungo il perimetro con una bordatura di irrigidimento a scatola. I cartelli con dimensioni superiori a mq 0,80 dovranno essere dotati di speciali profilature ricavate sul retro con la funzione di irrigidire il supporto.

La verniciatura del cartello si compone delle seguenti distinte fasi:

- forte spruzzatura tramite nebulizzatori di un prodotto alcalino autopassivato;
- risciacquo mediante spruzzatura;
- applicazione di un protettivo aggrappante a base di prodotti minerali, atto a rendere la superficie porosa e predisporla per la successiva verniciatura;
- protezione con fosfatazione fosfofenolica autoaccelerata ad una temperatura di 70° C;
- risciacquo finale mediante acqua demineralizzata;
- applicazione strato verniciante a polveri in poliestere, mediante campo elettrostatico con spessore di film protettivo mai inferiore ai 40 a sulla parte posteriore;
- cottura a forno in polimerizzazione a 200° C costanti per un tempo minimo di 25 minuti;

Il segnale, dopo questi trattamenti, dovrà presentarsi esente da porosità.

Le polveri usate sono termoindurenti e permettono di ottenere dei rivestimenti protettivi, che si differenziano dai prodotti verniciati tradizionali, soprattutto per l'elevato grado di penetrazione, evitando colature su tutti quei punti normalmente di difficile applicazione, vedi canaline, rinforzi e sotto squadra, con elevatissimo grado di resistenza agli agenti atmosferici e chimici ed all'azione dei raggi ultra violetti; per cui sono da ritenersi particolarmente indicati per la verniciatura di tutti i manufatti destinati all'esterno.

Intestazione dell'Ente: sul retro dei segnali dovrà essere iscritto quanto stabilito dall'ari. 28 del DM n. 156 del 27/04/90.

3. RESISTENZE MECCANICHE:

piegatura su mandrino (DIN 53152) = 4 mm / imbutitura ERICHSEN (DIN 53156) = 7 mm / urto diretto (STM - 2794 - 69) = 50-60 inch pound / aderenza al reticolato (DIN 53151) = GTO 100% / durezza alla matita = 2H 3H / prova di abrasione T.A. 100 giri = 40 – 45 mq.

4. PROVE DI CORROSIONE:

nebbia salina = 700 ore nessuna alterazione / test di Kesternik = 20 cicli umidostato (DIN 50017) = 200 ore nessuna alterazione / lampada da 500 Watt a 30 cm = ore 100 – nessuna alterazione.

La finitura della facciata a vista dei segnali è ottenuta in pellicola rifrangente di prima qualità nel tipo EG classe 1 scotchlite engineer grade a normale intensità luminosa ed HI classe 2 scotchlite hight intensity grade ad elevata intensità luminosa. Detta pellicola deve rispondere alle prescrizioni della circolare del ministero LL.PP. n. 2130 del 06.12.1979 ed al DM 156 del 27.09.1990 e disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti - DM 23.06.1990 G.U. n. 162 del 13.07.1990.

Le pellicole retroriflettenti dovranno avere caratteristiche tali da essere applicate e lavorate in modo tale da assicurare un limite di durata minima di anni sette per le E.G. e di anni 10 per l'H.I.

Entro tale periodo la pellicola non dovrà presentare segni visibili di alterazione (bolle, screpolature, distacchi, cambiamenti di colore e di dimensione).

Tutti i segnali rifrangenti dovranno mantenere lo stesso schema di colore di notte come di giorno.

Il materiale rifrangente dovrà essere applicato sottovuoto con l'azione combinata della depressione del calore.

Tutti i segnali dovranno essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni e misure prescritti dal regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con DPR 495 del 16.12.1992.

Le ditte concorrenti, in ottemperanza ai sensi del D. Lgs. 358/92 e del D.P.R. 573 del 18.04.1994, dovranno presentare su richiesta dell'Amministrazione appaltante:

- a. Una dichiarazione impegnativa, debitamente sottoscritta, nella quale ciascuna ditta, sotto la propria responsabilità, dovrà indicare i nomi commerciali e gli eventuali marchi di fabbrica e dei manufatti che si intende utilizzare per l'eventuale fornitura;
- b. Una descrizione delle attrezzature in possesso della ditta per la fabbricazione dei segnali e dei materiali oggetto dell'appalto, ubicazione delle stesse nonché metodi e cicli di lavorazione usati per la fabbricazione dei segnali e dei prodotti offerti;

- c. Copia del certificato attestante la conformità delle pellicole retroriflettenti ai requisiti richiesti dal Disciplinare Tecnico approvato con D.M. del 31.03.1995;
- d. Copia delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati secondo le norme UNI/EN 45000, sulla base delle norme europee della serie UNI/EN 29000, al produttore delle pellicole retroriflettenti che si intendono utilizzare per la fornitura secondo quanto dichiarato al punto a.;
- e. Certificazione di prodotto ai sensi della circolare 17.061998 n. 3652 e norma EN45014;

Le copie dei certificati di cui ai punti c. d. dovranno essere identificate, a cura del produttore delle pellicole stesse, con gli estremi della ditta partecipante, nonché della data di rilascio della copia che non dovrà essere antecedente alla data della lettera di invito alla presente gara e da un numero di individuazione.

La dichiarazione informativa vincola la ditta aggiudicataria alla fornitura di materiali conformi ai tipi, alle caratteristiche ed ai marchi di fabbrica in essi indicati.

La fornitura – da parte della ditta aggiudicataria – di materiali, marchi e manufatti diversi da quelli dichiarati e campionati, costituirà motivo di immediato annullamento del contratto con riserva di adottare ogni altro provvedimento più opportuno a tutela dell'interesse di questa Amministrazione.

La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni della fornitura effettuata; detti campioni verranno prelevati in contraddittorio e degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla D. L., previa apposizione di sigilli e firme di un Tecnico del servizio Lavori Pubblici e della Ditta nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione. Le diverse prove e analisi da eseguire sui campioni saranno prescritte ad esclusivo giudizio della D. L. che si riserva di far eseguire a spese della ditta aggiudicataria prove di qualsiasi genere presso riconosciuti Istituti specializzati ed autorizzati allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali impiegati e ciò anche la provvista a piè d'opera, senza che la ditta possa avanzare diritti a compensi per questo titolo.

La ditta fornitrice è tenuta a sostituire entro 15 giorni, a propria cura e spese, tutto il materiale che, a giudizio insindacabile della D. L., o dalle analisi e prove fatte eseguire dalla stessa, non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni; è altresì ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi disposti dalla D.L. presso i laboratori della stessa, atti ad accertare la consistenza e la qualità delle attrezzature e dei materiali in lavorazione usati per la fornitura.

Art. 2.3 SEGALETICA ORIZZONTALE – VERNICI e COLATI ESTOPLASTICI

La formazione della segnaletica orizzontale la ditta appaltatrice dovrà formulare un certificato di garanzia per almeno 12 mesi sulla durata della segnaletica.

Per tutta la durata della garanzia le segnalazioni dovranno apparire ben visibili, coperte e delimitate a giudizio insindacabile di un Tecnico del servizio Lavori pubblici, con ripristino a cura della ditta appaltatrice, qualora il deperimento fosse dovuto a sua colpa e non a motivi di carattere eccezionale.

Le applicazioni di vernice dovranno avvenire a mezzo compressore a spruzzo e conforme alle disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento.

La superficie stradale sulla quale andrà stesa la vernice dovrà essere ben pulita in modo che non vi siano residui di sorta. L'applicazione della vernice dovrà eseguirsi con macchina a spruzzo o a pennello, secondo le prescrizioni della direzione lavori. La qualità delle vernici e la concentrazione di miscela vernice/diluente deve corrispondere a quella dei campioni che la ditta sotterrà in precedenza alla D.L., e in ogni caso deve essere tale da ottenere con una sola passata uno strato di segnaletica perfettamente compatto e ben visibile, senza sfumatura alcuna, e ben visibile anche a distanza nella misura di 1 kg di vernice per 1,10 mq. L'essiccazione della vernice deve avvenire in tempi relativamente brevi e comunque non superiori ad un'ora.

Qualora nonostante la buona esecuzione, le vernici in precedenza sottoposte all'esame della D.L. e scelte da questa, non dovessero risultare soddisfacenti, la ditta è obbligata a cambiare tipo di vernice secondo le nuove richieste della D.L..

L'importo contrattuale comprende anche l'onere per il materiale e per i dispositivi di protezione e di tutta l'attrezzatura necessaria per il perfetto tracciamento, esecuzione e riuscita della segnaletica orizzontale: macchinette a spruzzo, pennelli, coni di gomma, regoli, sagome per la formazione di diciture, frecce, ecc. rotelle metriche, corde, segnali mobili, lampade, cavalletti con strisce bianche e rosse, gessi, ecc..

La misurazione della segnaletica orizzontale avverrà secondo i seguenti criteri:

- LETTERE: misurate secondo il rettangolo circoscritto alla figura;
- ZEBRATURE: misurate secondo la figura geometrica contenuto nel perimetro;
- PASSAGGI PEDONALI e LINEE: misurati sulla superficie realmente coperta e non vuoto per pieno;

CARATTERISTICHE DELLE VERNICI

- a. ASPETTO: la vernice deve essere ben dispersa, omogenea, esente da grumi e da pellicole;
- b. COLORE: il colore deve corrispondere alle normali valutazioni colorometriche. Dopo l'essiccameneto, vernice bianca dovrà risultare di colore privo di sporcizia e/o di colorazioni, inoltre la vernice bianca dovrà avere una rifrangenza superiore al 75%;
- c. PESO SPECIFICO: deve essere compreso tra i 1.600 ~ 1.700 gr./lt
- d. CARATTERISTICHE PERLINE di VETRO: le perline di vetro che compongono i tipi di vernici rifrangenti non dovranno presentare lattiginosità e bolle d'aria e dovranno essere conformi alle norme ASTM e omologate da capitolati di appalto delle ANAS e ACI. L'indice rifrazione dovrà essere di 1,52 riferito al cristallo nero e il valore di brillantezza essere di 60;
- e. FINEZZA: la finezza di macinazione dovrà essere di 35 micron calibro Hegman;
- f. RESA: il potere della vernice dovrà essere di 2,6 mq./gr. Con spessore di 200 micron, mentre la resa sarà di 6/8 kg per 100 metri lineari in strisce da 12 cm a seconda delle condizioni del manto stradale.

Inoltre, l'impresa si uniformerà a sue spese a sua responsabilità a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla D.L. per materiali esigenze di regolazione della circolazione e di igiene, intendendosi esclusi nei prezzi tutti i compensi per tali oneri.

In particolare: i lavori potranno essere eseguiti in qualsiasi periodo di tempo, sia di giorno che di notte, senza che l'appaltatore possa pretendere alcun compenso.

L'impresa sarà responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi per danni che potessero essere arrecati durante l'esecuzione delle opere ed in pendenza di esse o per errata esecuzione.

L'apertura del transito nella strada ove sono stati eseguiti i lavori non costituisce consegna dei lavori stessi.

CAPITOLO 3 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 3.1 NORME GENERALI

Nel caso di gara esperita con offerta con unico ribasso e appalto di lavori esclusivamente a misura o esclusivamente a corpo, l'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come descritto di seguito:

- a) **Per i lavori esclusivamente a misura**, moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna lavorazione per le quantità di lavorazioni realizzate; all'importo così calcolato viene detratto il ribasso d'asta.
- b) **Per i lavori esclusivamente a corpo**, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opera riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per le percentuali di avanzamento dei Corpi d'Opera realizzati e per il prezzo globale offerto dall'appaltatore.

All'importo così calcolato viene aggiunta (sia nel caso a che nel caso b) la percentuale dell'importo degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori, calcolata in percentuale sull'avanzamento lavori.

Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori, verrà eseguita come verrà definito di volta in volta nell'ordine di servizio dalla Direzione dei Lavori. In generale per i lavori di modesta entità quali riparazioni, assistenze murarie, ecc verranno contabilizzati in economia con i prezzi elementari di elenco (manodopera e materiali). In caso di lavori eseguiti con progetto gli stessi verranno contabilizzati a misura utilizzando i prezzi composti.

Le quantità dei lavori e delle provviste a misura saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto è previsto nell'elenco prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure rilevate.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dall'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 3.2 LAVORI IN ECONOMIA

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante apposito ordine di servizio.

Art. 3.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA

I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

- a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, alla cui esecuzione provvede direttamente la Stazione Appaltante;
- b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;
- c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in conto, ai sensi del D.M. 145/2000 Capitolato Generale;
- d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.

I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.

Art. 3.4 MANO D'OPERA

I prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi di elenco comprendono sempre tutte le spese, percentuali ed accessorie nessuna eccettuata, nonché il beneficio per l'Appaltatore.

Le frazioni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore.

I prezzi delle mercede per lavori in economia si applicheranno unicamente alla mano d'opera fornita dall'Appaltatore in seguito ad ordine della Direzione dei Lavori.

CAPITOLO 4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 4.1 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000 Capitolato Generale per gli Appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, nelle sue parti ancora vigenti, e del D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cotti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AST, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

Art. 4.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati, oltre al presente Capitolato speciale, il Capitolato Generale (D.M. 145/2000) nelle sue parti ancora vigenti e anche i seguenti documenti:

- a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione,

- Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
 - d) L'elenco dei Prezzi Unitari;
 - e) Il Piano di Sicurezza sostitutivo di cui all'allegato XV del D. Lgs 09/04/2008 n. 81;

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione dei Lavori si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO PRESTAZIONI ALTERNATIVE

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 4.3 QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche, in riferimento all'allegato A "categorie di opere generali e specializzate" del D.P.R. 207/2010 ":

N.	Designazione delle categorie omogenee	in Euro
1	OS10 – Segnaletica stradale non luminosa	36.065,57

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 , avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, così come previsto dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016.

L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Art. 4.4 CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art. 4.5 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, tenendo presente che la quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016, i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione ai fini del subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,

l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cattimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs 50/2016 .

Il contratto di subappalto, corredata della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Eventuali subappalti o cattimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

1) che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

2) La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cattimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cattimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

3) che l'affidatario che si avvale del subappalto o del cattimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cattimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;

4) L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

5) L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 . Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;

5) L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

6) L'Appaltatore verifica gli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, acquisendo il DURC "documento unico di regolarità contributiva" prima del pagamento del corrispettivo.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'art. 83 c. 1 e e all'art. 84 c. 4 l. b) del D.lgs 50/2016, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

Art. 4.6 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolo.

Art. 4.7 COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario dovrà costituire la cauzione definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e stipulare una polizza di assicurazione per danni verificatisi nel corso di esecuzione, comprensiva della R.C.T.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata per danni di esecuzione è determinata in euro 40.000,00 (di cui € 35.000,00 per la Partita 1 ed € 5.000,00 per la Partita 2). La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un importo minimo di euro 1.000.000,00. La garanzia copre gli oneri e gli obblighi per mancato o inesatto adempimento, ivi compresi quelli che, nel caso di avvalimento di cui all'art. 89 del D. Lgs n. 50/2016, sono posti a carico dell'impresa ausiliaria. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

Art. 4.8

CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI - PIANO DI QUALITA' DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONE

Ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, per come disciplinato dal comma 9 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, ai sensi del comma 13 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto;

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddirittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cattivo.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Art. 4.9 SICUREZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare un Piano Sostitutivo della Sicurezza redatto ai sensi del d.lgs. 81/08.

Si precisa che il presente appalto comporta, per i lavoratori i seguenti rischi dovuti a :

1. traffico veicolare;
2. investimento;
3. guida di autoveicoli;
4. guida di macchine movimento terra;
5. scavi aperti
6. movimentazione di carichi;
7. utilizzo di utensili (martello demolitore / trapano / flessibile ecc.)

Gli adempimenti relativi alla sicurezza verranno quotati secondo l'elenco prezzi allegato "B" senza l'applicazione di alcun ribasso.

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso.

E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., consegnare alla Direzione dei Lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell'art. 28 del predetto D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), copia della comunicazione alla ATS e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il committente è il comune di CalolzioCorte e per esso in forza delle competenze attribuitegli all'arch. Ottavio Federici;
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) è l'arch. Ottavio Federici;
- che i lavori appaltati non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.Lgs. 81/90 e s.m.i. per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l'arch. Ottavio Federici;

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto:

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
 - adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
 - organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
 - sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
 - controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci.

Il Coordinatore per l'esecuzione provvederà a:

- segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ATS e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Gli obblighi derivanti dall'articolo 26 del citato D. Lgs 81/2008, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII del D. Lgs 81/2008, ed in particolare, le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inherente alla tipologia dell'appalto;
- b) documento di valutazione dei rischi;
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs 81/2008.

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inherente alla tipologia dell'appalto;
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
- e) documento unico di regolarità contributiva.

In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad indicare:

- Dati relativi all'impresa esecutrice;
- Anagrafica dell'impresa esecutrice;
- Rappresentante legale (datore di lavoro);
- Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro;
- Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa;
- Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria);
- Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere;
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza);
- i dati relativi al singolo cantiere;
- Ubicazione del cantiere;
- Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa;
- Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere;

- Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera);
- Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore;
- Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC);
- Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni
- Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere;
- Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del medico competente;
- Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere;
- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere;
- Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza;
- Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi;
- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere;
- Organizzazione e viabilità del cantiere;
- Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa;
- Elenco delle macchine, attrezzi ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo;
- Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo;
- Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti;
- Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'1/1/97;
- Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza;
- Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzi da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

Art. 4.10 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 79/97 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge n. 140/97, non è dovuta alcuna anticipazione.

Solo per opere finanziate o cofinanziate con fondi dell'Unione Europea, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 91, della legge 662/96, e dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 79/97 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge 140/97, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 5 per cento dell'importo del contratto.

L'erogazione dell'anticipazione sarà possibile solo previa presentazione da parte dell'Appaltatore di un'apposita garanzia, anche a mezzo di polizza fideiussoria, di importo, almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A..

La garanzia potrà essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento.

L'anticipazione sarà recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 7.000,00 o ogni 3 mesi.

Per esercitare il suddetto diritto l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente, durante il corso dei lavori, la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli Enti Previdenziali (inclusa le Casse Edili), assicurativi e infortunistici anche mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'articolo 90 comma 9 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore secondo quanto disposto dall'art. 180 del D.P.R. 207/10.

Il pagamento delle competenze avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della specifica nota informativa, previa verifica della regolarità contributiva da parte dell'ufficio competente.

Al pagamento della suddetta nota verrà emessa regolare fattura. A decorrere dal 31.03.2015 la fatturazione dovrà avvenire nel formato elettronico come previsto dall'art. 25 del DL 66/2014. Il Codice Unico per la fatturazione elettronica del Comune di Calolzicocorte è UF15SW.

Il Soggetto Incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche, anche nei confronti di eventuali subappaltatori/subcontraenti, impegnandosi altresì irrevocabilmente ad inserire in ogni fattura emessa il codice CIG e/o CUP di riferimento pena, in sua mancanza, l'improcedibilità del relativo pagamento.

Il Soggetto Incaricato comunicherà al Soggetto Affidatario il conto corrente dedicato al presente contratto ed i nominativi delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Art. 4.11 CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 4.12 COLLAUDO

Le Stazioni Appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.

Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R 207/10, nonché le disposizioni di cui all'art. 102 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 4.13 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto e al presente Capitolato Speciale, anche i seguenti:

- 1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.
- 2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
- 3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore.
Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
- 4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.
- 5) L'appontamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
- 6) L'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
- 7) L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
- 8) L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.
- 9) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza.
- 10) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti alle opere da eseguire.
- 11) La gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri.
- 12) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
- 13) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
- 14) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.
- 15) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. "Consegna dei Lavori - Consegnna dei Lavori - Piano di Qualità di Costruzione e di Installazione - Programma Operativo dei Lavori - Inizio e Termine per l'Esecuzione - Consegnne Parziali - Sospensioni" del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
- 16) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i..
- 17) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.
- 18) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.
- 19) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inherente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
- 20) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
- 21) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di

- sollevalimento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
- 22) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a più d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
- 23) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera h) dell'art. 89 del D. Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono riportati all'allegato XV del medesimo decreto legislativo;
- 24) Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione;
- 25) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 164/56 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.
Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei Lavori e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
- 26) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
Entro 30 giorni dal verbale di ultimazione, l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere da materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
- 27) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
- 28) Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti simili.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. "Forma e Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato.
Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

In applicazione del punto 9 del vigente Piano Triennale Anticorruzione, all'esecutore è vietato, durante l'esecuzione del contratto e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con amministratori e dirigenti/responsabili e loro familiari stretti (coniuge e conviventi).

Il soggetto esecutore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a fare rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del Comune o al servizio dello stesso, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 116 del 27.12.2013.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Il pagamento delle competenze avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della specifica nota informativa, previa verifica della regolarità contributiva da parte dell'ufficio competente. Al pagamento della suddetta nota verrà emessa regolare fattura. A decorrere dal 31.03.2015 la fatturazione dovrà avvenire nel formato elettronico come previsto dall'art. 25 del DL 66/2014. Il Codice Unico per la fatturazione elettronica del Comune di CalolzioCorte è UF15SW.

Il Soggetto Incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche, anche nei confronti di eventuali subappaltatori/subcontraenti, impegnandosi altresì irrevocabilmente ad inserire in ogni fattura emessa il codice CIG e/o CUP di riferimento pena, in sua mancanza, l'improcedibilità del relativo pagamento.

Il Soggetto Incaricato comunicherà al Soggetto Affidatario il conto corrente dedicato al presente contratto ed i nominativi delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Ulteriori clausole contrattuali derivanti dal Protocollo di Intesa del 15.03.2017 siglato con la Prefettura di Lecco.

Il soggetto affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 15 marzo 2017 presso la Prefettura di Lecco e consultabile sui siti istituzionali dei soggetti sottoscrittori e di accettare incondizionatamente i contenuti e gli effetti.

Nel caso di accertate manchevolezze o defezioni nella esecuzione delle forniture, prestazioni o servizi, sarà applicata una penalità calcolata in misura percentuale del 3% dell'ammontare della fornitura e del servizio riscontrato con manchevolezze o defezioni, fatta, comunque, salva la facoltà di non accettare il lavoro, la fornitura, prestazione e servizio eseguiti e di procedere alla rescissione del contratto, nel caso di gravi manchevolezze.

Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle forniture, prestazioni e servizi, sarà applicata una penale dell'1% per ogni giorno maturato di ritardo, calcolata sull'ammontare della fornitura e del servizio eseguito in ritardo, fatta, comunque, salva la facoltà di rescissione del contratto, qualora il ritardo superi i 10 giorni.

L'ammontare delle penalità è direttamente addebitato sui crediti della ditta assuntrice.

Le penalità sono notificate alla ditta assuntrice in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'affidatario dovrà dimostrare all'Amministrazione Comunale di essere in possesso di una polizza di responsabilità civile che copra i danni provocati a terzi in corso di validità per tutta la durata dell'affidamento.

La ditta aggiudicataria dovrà uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti della pubblica amministrazione di affidamento di lavori, forniture e servizi.

L'affidatario si impegna e si obbliga, altresì, a rispettare i patti sanciti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, regionali e provinciali stipulate dalle categorie interessate a favore del personale stesso.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'assuntore dei lavori, il quale è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune stesso ne di ogni indennizzo.

Ogni responsabilità per danni a persone e cose, che comunque derivassero dall'esecuzione del contratto, si intenderà a carico della ditta aggiudicataria, che terrà inoltre il comune sollevato ed indenne da ogni responsabilità.

La stazione appaltante di riserva la facoltà di rescissione del contratto nei seguenti casi:

- gravi e continue violazioni degli obblighi contrattuali non regolate in seguito a diffida;
- arbitraria interruzione della fornitura o servizio oggetto dell'appalto da parte dell'assuntore;
- gravi defezioni nell'esecuzione della fornitura e servizi;
- ritardi nell'esecuzione della fornitura e servizi oltre i dieci giorni;
- in tutti i casi previsti dal Codice Civile.

Per assicurare un efficiente e puntuale coordinamento dei veicoli operativi impiegati, la stazione appaltante richiede l'installazione di un sistema di radiolocalizzazione dei veicoli impiegati per lo sgombero neve e il trattamento antighiaccio.

L'onere per la fornitura e l'installazione di detti dispositivi è a totale carico della ditta aggiudicataria, la quale dovrà fornire alla stazione appaltante le credenziali di accesso al portale per il controllo remoto ed il monitoraggio.

Art. 4.14

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA INVARIABILITÀ DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), risultanti dall'Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) allegato al contratto, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolo.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili

Eventuali variazioni dei prezzi sono previste nei limiti di quanto prescritto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 4.15 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è pertanto competente il Giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

Art. 4.16 PENALITÀ

Per ogni defezione di esecuzione dell'intervento imputabile alla ditta aggiudicataria, ovvero inadempienza ad uno qualsiasi degli obblighi contrattuali, verrà applicata una penalità da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza e della recidività; tale importo sarà stabilito dall'Ufficio Lavori Pubblici, a suo insindacabile giudizio e tramite contestazione scritta.

Oltre che per i casi previsti all'art.108 del D.Lgs 50/2016, è altresì facoltà dell'Ufficio Lavori Pubblici di procedere, sempre a suo insindacabile giudizio, alla risoluzione del contratto per mancanze alle norme del presente capitolo speciale d'appalto e nei casi di reiterata inadempienza o ritardo.

La terza contestazione scritta inoltrata all'impresa aggiudicataria da parte dell'amministrazione comunale determinerà l'avvio del Procedimento per la rescissione del contratto per reiterata inadempienza o ritardo.

In particolare vengono fissate le seguenti penalità:

- | | |
|--|-------------|
| - per ogni giorno di ritardo dalla richiesta di intervento | Euro 100,00 |
| - mancato intervento per reperibilità urgente | Euro 500,00 |

L'importo delle penalità applicate sono cumulabili e verranno detratte dal pagamento del successivo SAL.

Qualora le defezioni di servizio si protraessero in modo ritenuto intollerabile dall'Amministrazione, quest'ultima avrà la facoltà di adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari per migliorare l'andamento del servizio, restando a carico dell'Appaltatore le spese ed i danni conseguenti senza eccezione alcuna.